

REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

Testo approvato dalla Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci il 18 Giugno 2019
ed entrato in vigore dal 1° Luglio 2019



Edizione
LUGLIO 2019

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del **patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.**

Art. 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, la Cooperativa decide l'apertura di relativi Uffici presso negozi e Sedi della Cooperativa stessa e delle società controllate che gestiscono tali Sezioni di Prestito Sociale su mandato della Cooperativa. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- Relative istruzioni della Banca d'Italia;
- Articolo n. 4 dello Statuto Sociale;
- Il presente regolamento;
- Il foglio informativo analitico.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito solo da persone iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4. Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 deve indicare l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio. Senza mai superare i limiti indicati al precedente art. 4, la Cooperativa può rilasciare allo stesso socio più Libretti Nominativi di Prestito Sociale non trasferibili.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può prevedere la sostituzione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale con altro documento o procedura informatica-telematica equipollente, fatto sempre salvo il requisito della nominatività e non trasferibilità del rapporto.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, dietro presentazione dello stesso Libretto Nominativo di Prestito Sociale o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente alla Carta Socio e un proprio documento di identità in corso di validità.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso

della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del reveduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente alla Carta Socio e un proprio documento di identità in corso di validità, presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni, bonifici, o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma digitalizzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti, con assegno bancario, bonifico e/o con modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi, qualora sia stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto

di finanziamento, il socio può delegare un'altra persona socia ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega. Il delegato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cooperativa la morte del titolare del libretto.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto con valuta al 31/12. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldi inferiori a 50,00 euro, che non abbiano avuto movimento negli ultimi tre anni. Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato,

un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/I)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

In ogni caso non potrà essere immobilizzato, in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili, più del 30% del prestito raccolto tra i soci.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio la gestione della raccolta del prestito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;

- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività e anche sulla base delle informazioni trasmesse dalla Cooperativa, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 20

Le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunicate con il foglio informativo analitico.

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario alla sua comprensione.

La Cooperativa è tenuta a comunicare ai soci prestatori qualsiasi variazione del tasso applicato mediante idoneo manifesto esposto nelle sedi e nei punti vendita della Cooperativa almeno 8 giorni prima della effettiva variazione.

Art. 21

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall'art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 1, 3, 4, 13, 18 e 20 del presente Regolamento.

Ove, nell'ambito dei controlli che gli sono affidati, rilevi significative violazioni degli articoli sopra indicati e qualora la Cooperativa non abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis comma 2 C.C. al Consiglio di Amministrazione, invitandolo a predisporre entro 60 giorni un Piano teso a rimuovere le inottemperanze rilevate.

Il Collegio Sindacale valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e monitorerà le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta realizzazione ferma restando la possibilità di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma C.C..

L'inottemperanza alle prescrizioni descritte nel primo comma del presente articolo, infine, può determinare la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia, approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione autonomamente, sentito il Collegio Sindacale, può apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del **18 giugno 2019** ed è entrato in vigore dal 1 luglio 2019, in sostituzione del precedente, approvato in data 5 giugno 2009 ed entrato in vigore dal 1 luglio 2009; **il Regolamento è stato precedentemente adeguato, alle Istruzioni Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2016.**